

Corso di laurea in Diritto dell'ambiente e dell'energia
II anno - II semestre




DIRITTO DELLE INFRASTRUTTURE, DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

Anno accademico 2025/2026

Prof. Francesco Mancini
fmancini@unite.it

la responsabilità del vettore aereo



Quadro delle fonti



Trasporto aereo	Convenzioni internazionali	Regolamenti europei	Normativa nazionale
persone	Convenzione di Montreal 1999	- Reg. CE n. 2027/1997 (modificato con Reg. 889/2002) - Reg. CE n. 261/2004	Codice della navigazione (rinvio alla Convenzione di Montreal)
cose	Convenzione di Montreal 1999		Codice della navigazione (rinvio alla Convenzione di Montreal)



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

La responsabilità del vettore aereo di persone



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

anticipazione della disciplina della Convenzione di Montreal a livello europeo

le linee fondamentali della Convenzione di Montreal, limitatamente alla resp. nel trasporto di persone e di bagagli per i trasporti effettuati da vettori comunitari, inclusi i trasporti interni, erano state adottate a livello europeo dal reg. CE n. 889/2002 di modifica del reg. 2027/1997

Alla base soprattutto esigenze di uniformità di trattamento per le varie compagnie aeree, che operano in concorrenza tra loro: minor livello di conseguenze economiche per le compagnie equivale ad una riduzione di costi e ad un vantaggio concorrenziale



il diritto interno: la soluzione del c.d. rinvio dinamico del c. nav. (adottata con riforma del c. nav. 2005-2006)

Art. 941 c. nav.

Il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilità del vettore per lesioni personali del passeggero, è regolato dalle norme comunitarie ed internazionali in vigore nella Repubblica.

art. 951 c. nav.

Il trasporto aereo di cose, compresa la sua documentazione tramite lettera di trasporto aereo, è regolato dalle norme internazionali in vigore nella Repubblica, che si estendono anche ai trasporti di cose ai quali non si applicherebbero per forza propria.

N. B. vi è però nel c nav. l'inserimento di norme specifiche (come quella per mancata esecuzione del trasporto o per gli impedimenti del passeggero che non gli siano imputabili) v. slides successive.



Ambito di applicazione della Convenzione di Montreal : l'internazionalità oggettiva

Articolo 1 - Campo di applicazione

1. La presente convenzione si applica ad ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile a titolo oneroso. Essa si applica altresì ai trasporti con aeromobile effettuati a titolo gratuito da un'impresa di trasporto aereo.

2. Ai fini della presente convenzione l'espressione **trasporto internazionale** indica ogni trasporto in cui, a seguito di accordo tra le parti, il luogo di partenza e il luogo di arrivo, che vi sia o no interruzione di trasporto o trasbordo, sono situati o sul territorio di due Stati parti o sul territorio di un medesimo Stato parte qualora sia previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato, anche se tale Stato non è uno Stato parte. Ai fini della presente convenzione non si considera trasporto internazionale il trasporto tra due punti del territorio di un medesimo Stato parte senza scalo concordato sul territorio di un altro Stato [...]

Fattispecie disciplinate dalla Convenzione Montreal

INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI NASCENTI DAL CONTRATTO

OBBLIGAZIONE DI TRASFERIMENTO

La Convenzione di Montreal del 1999 stabilisce una disciplina in materia di ritardo nel trasporto (inesatta esecuzione dell'obbligazione di trasferimento)

NON RIENTRA INVECE NEL SUO AMBITO DI APPLICAZIONE LA **INESECUZIONE DEL TRASPORTO DI PERSONE**. La Lacuna è colmata dal **C.nav.**

OBBLIGAZIONE DI PROTEZIONE

La Convenzione di Montreal del 1999 stabilisce una disciplina in materia di morte e lesioni (inadempimento dell'obbligazione di protezione)



RESPONSABILITA' PER MANCATA ESECUZIONE DEL TRASPORTO

La Convenzione di Montreal non prevede tale fattispecie

La lacuna è colmata dall'art. 949 bis codice della navigazione (simile nella formulazione all'art. 19 convenzione di Montreal)

Art. 949-bis c. nav. - Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto
Il vettore è responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto del passeggero o del suo bagaglio a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.

N. B. viene però in rilievo anche il **Reg. CE 261/2004** che disciplina le ipotesi più frequenti di mancata esecuzione del trasporto e ritardo, vale a dire cancellazione del volo, negato imbarco, ritardo prolungato, prevedendo «diritti minimi» per i passeggeri



RESPONSABILITA' PER RITARDO

ART. 19 Ritardo

Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo ove dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.

Articolo 22 - Limitazioni di responsabilità per ritardo, per il bagaglio e per le merci

1. Nel trasporto di persone, in caso di danno da ritardo, così come specificato all'articolo 19, la responsabilità del vettore è *limitata* alla somma di 5346 diritti speciali di prelievo per passeggero.



inadempimento nel trasporto marittimo ed aereo

Art. 408 c. nav. - Responsabilità del vettore per inesecuzione del trasporto o per ritardo

Il vettore è responsabile dei danni derivati al passeggero da ritardo o da mancata esecuzione del trasporto, se non prova che l'evento è derivato da causa a lui non imputabile.

trasporto marittimo

Art. 949-bis - Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto

Il vettore è responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto del passeggero o del suo bagaglio a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.

trasporto aereo



RESPONSABILITA' PER MORTE E LESIONI DEL PASSEGGERO


Articolo 17 - Morte e lesione dei passeggeri - Danni ai bagagli

- 1. Il vettore è responsabile del danno derivante dalla morte o dalla **lesione personale** (*bodily injury* è la locuzione usata nella **Convenzione nel testo in lingua inglese**) subita dal passeggero per il fatto stesso che l'evento ("*accident*") che ha causato la morte o la lesione si è prodotto a bordo dell'aeromobile o nel corso di una qualsiasi delle operazioni di imbarco o di sbarco.
- 2. Il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che l'evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell'aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati. Tuttavia la responsabilità del vettore è esclusa se e nella misura in cui il danno derivi esclusivamente dalla natura dei bagagli o da difetto o vizio intrinseco. Nel caso di bagagli non consegnati, compresi gli oggetti personali, il vettore è responsabile qualora il danno derivi da sua colpa ovvero da colpa dei suoi dipendenti o incaricati.
- 3. Se il vettore riconosce la perdita del bagaglio consegnato, ovvero qualora il bagaglio consegnato non sia ancora giunto a destinazione entro ventuno giorni dalla data prevista, il passeggero può far valere nei confronti del vettore i diritti che gli derivano dal contratto di trasporto.
- 4. Salvo diversa disposizione, nella presente convenzione il termine "bagagli" indica sia i bagagli consegnati che quelli non consegnati.

Art. 941 c. nav. estende l'ambito di applicazione della convenzione a tutte le «lesioni personali» colmando così la lacuna quando la legge applicabile è quella italiana



La nozione di «accident»



la prova della verificaione dell'*accident* è a carico del passeggero: per *accident*, secondo la giurisprudenza, si intende un evento che deve essere:

- **inusuale o inatteso ed esterno al passeggero**

Qual è il momento iniziale da cui far iniziare la responsabilità del vettore?: si ritiene che debba coincidere col ritiro della carta di imbarco (il passeggero entra nella sfera di controllo del vettore). Parallelamente lo sbarco coincide con l'uscita del passeggero dalla sfera di controllo del vettore, ossia con l'ingresso nell'aerostazione

qualche caso pratico sulla nozione di “incidente”



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

configura incidente ai fini della responsabilità del vettore il caso della morte del passeggero dovuto alle complicanze di un'asma dovute al fumo passivo. Il passeggero aveva informato il vettore delle proprie condizioni di salute e il vettore gli aveva negato il posto in area non fumatori (**Olympic Airways v. Husain US Supreme Court 24 febbraio 2004**)

non è incidente idoneo a fondare una pretesa risarcitoria la caduta del passeggero in assenza di qualsiasi fattore esterno (**App. Torino 4 novembre 2011**)

può costituire **incidente** il rovesciamento di un bicchiere di caffè posto sul tavolino di un sedile posto che la nozione di incidente “ricomprende tutte le situazioni che si producono a bordo di un aeromobile nelle quali un oggetto impiegato per il servizio ai passeggeri abbia prodotto lesioni personali ad un passeggero, senza che occorra acclarare se tali situazioni risultino da un rischio inerente al trasporto aereo (**C. Giust UE 19.12.2019 in causa C- 532/18**)



regime della responsabilità per morte e lesioni

sistema del cosiddetto doppio livello (*two tier liability*): art. 21 Conv. Montreal

Se la negligenza del passeggero danneggiato ha provocato o ha contribuito a determinare il danno il vettore è esonerato totalmente o parzialmente sia dal resp. del primo livello che del secondo (art. 20 Convezione: *contributory negligence*)

Secondo livello: Il vettore può liberarsi da responsabilità provando che il danno è non derivato da propria colpa o dei propri ausiliari oppure è derivato esclusivamente da colpa di un terzo (responsabilità colposa)

Primo livello: Il vettore non può fornire la predetta prova liberatoria: è vincolato al pagamento della somma limite o di una frazione se il danno è inferiore (responsabilità oggettiva)

128.821 diritti speciali di prelievo
1 DSP= 1,23 euro



Responsabilità soggettiva ed oggettiva: diverso onere della prova

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA: il danneggiato deve solo provare:

- l'esistenza del nesso causale tra il danno e l'azione o l'omissione del soggetto a cui la norma imputa la responsabilità

oppure

- ambito spaziale/temporale in cui il danno si è verificato e la riferibilità all'attività del soggetto a cui la norma imputa la responsabilità, senza che questo abbia la possibilità di invocare la mancanza di colpa per andare esente da responsabilità

la responsabilità oggettiva può essere **assoluta o meno** a seconda che sia prevista la possibilità del soggetto cui è imputata la responsabilità di dare la prova liberatoria

RESPONSABILITÀ SOGGETTIVA CONTRATTUALE (art. 1218 c.c.) il danneggiato deve provare l'esistenza della fonte legale o contrattuale dell'obbligazione allegando l'inadempimento: è il debitore a dover provare l'adempimento o altra causa estintiva dell'obbligazione oppure l'impossibilità non imputabile

RESPONSABILITÀ SOGGETTIVA EXTRACONTRATTUALE: Il danneggiato deve provare la derivazione causale del danno dall'azione o dall'omissione di un determinato soggetto nonché il dolo o la colpa di quest'ultimo




Il Limite risarcitorio

Articolo 22 - Limitazioni di responsabilità per ritardo, per il bagaglio e per le merci

1. Nel trasporto di persone, in caso di danno da ritardo, così come specificato all'articolo 19, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di 5346 diritti speciali di prelievo per passeggero.
2. Nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1288. (1) diritti speciali di prelievo per passeggero, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all'interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.
[...]



sistema di anticipi di pagamento per far fronte a immediate necessità economiche



Ai sensi dell'articolo 28 della Convenzione di Montreal, in caso di morte o lesioni fisiche, il vettore deve corrispondere, quale anticipo, una somma non inferiore a 16.000 DSP, entro 15 giorni dall'identificazione dell'avente diritto



assicurazione obbligatoria



L'art. 50 della Convenzione di Montreal stabilisce che gli stati parti della Convenzione debbano obbligare i propri vettori a provvedere a stipulare un contratto di assicurazione con idonea copertura della loro responsabilità. Il reg. 2027/97, come novellato dal reg. 889/2002 prevedeva che il vettore aereo dovesse essere assicurato fino a 100.000 DSP. In materia è intervenuto reg. 785/2004 il cui art. 6 innalza copertura assicurativa minima in 250.000 DSP per passeggero

la responsabilità del vettore per il trasporto di bagaglio

Bagaglio consegnato = bagaglio di cui il vettore assume l'obbligo di custodia

Bagaglio non consegnato = bagaglio che resta sotto la custodia del passeggero (detto anche registrato nella terminologia adottata dalla Convenzione di Montreal)

in entrambi i casi l'opinione prevalente in dottrina e in giurisprudenza è nel senso di ritenere il trasporto del bagaglio come **prestazione accessoria del trasporto di persone**. Questa interpretazione è avvalorata dal fatto che la convenzione Montreal non considera la responsabilità del vettore per il trasporto di bagagli consegnati congiuntamente a quella del vettore nel trasporto di merci, ma al contrario tratta la materia congiuntamente alla responsabilità nel trasporto di persone



Limiti risarcitori

Articolo 22 - Limitazioni di responsabilità per ritardo, per il bagaglio e per le merci

[...]

2. Nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1288 diritti speciali di prelievo per passeggero, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all'interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.

[...]

La responsabilità del vettore per il trasporto di bagaglio (art. 17 Conv. Montreal)

Bagaglio consegnato: il vettore assume l'obbligo di custodia

il vettore risponde per i danni da distruzione, perdita o deterioramento a condizione che l'evento causativo si sia verificato a bordo dell'aeromobile o durante il periodo in cui il bagaglio era nella sua custodia

Bagaglio non consegnato: il bagaglio resta nella custodia del passeggero

il vettore è responsabile qualora il danno derivi da sua colpa ovvero da colpa dei suoi dipendenti o incaricati (onere della prova incombe sul passeggero)

in entrambi i casi vi è limitazione risarcitoria pari a 1288 DSP salva la possibilità del passeggero di effettuare la dichiarazione di speciale interesse alla riconsegna, accompagnata dal pagamento di una tariffa addizionale al fine di non restare assoggettato al limite risarcitorio



Termine per l'esercizio dell'azione

Articolo 35 - Decadenza

1. L'azione di responsabilità dovrà essere iniziata, a pena di decadenza, entro due anni contati dall'arrivo a destinazione o dal giorno in cui l'aeromobile sarebbe dovuto arrivare, o in cui il trasporto si è interrotto.
2. Il metodo di calcolo del periodo del termine estintivo è determinato in conformità dell'ordinamento del tribunale adito.